

Consulenza ed assistenza
per i consumatori
in Europa



Centro Europeo Consumatori Italia

PROCEDIMENTO EUROPEO PER LE CONTROVERSIE DI MODESTA ENTITÀ



COFINANZIATO DA:



Unione Europea



*Ministero
dello Sviluppo Economico*

AUTONOME
PROVINZ
BOZEN
SÜDTIROL



PROVINCIA
AUTONOMA
DI BOLZANO
ALTO ADIGE

PROVINCIA AUTONOMA DE BULSAN
SÜDTIROL

Intentare un'azione giudiziaria per far valere i propri diritti nei confronti di una persona o di una società che si trova in un paese europeo diverso dal proprio potrebbe sembrare un'impresa non facile ma così non è grazie all'istituzione del **procedimento europeo per le controversie di modesta entità**.



CHE COS'È

Si tratta di una procedura giudiziale, alternativa a quelle ordinarie operanti in ciascun Stato Membro, che è stata istituita nel 2009 dall'UE per agevolare l'accesso dei cittadini europei alla giustizia e per aiutarli a districarsi nelle controversie transfrontaliere.

Il procedimento europeo per le controversie di modesta entità, istituito con Regolamento (CE) n. 861/2007 (modificato dal Regolamento (UE) n. 2015/2421) si applica alle cause civili e commerciali (con alcune eccezioni) il cui valore non supera i **5.000 euro** (esclusi interessi, diritti e spese) e che abbiano natura transfrontaliera. **Sono definiti transfrontalieri i contenziosi in cui almeno una delle parti coinvolte ha domicilio o residenza abituale in uno Stato Membro diverso da quello dell'organo giurisdizionale adito.**



COME FUNZIONA

Si svolge secondo una procedura semplificata che ne limita la durata (l'organo giurisdizionale ha tempo un mese per prendere la decisione da quando tutti gli elementi utili siano stati raccolti e messi a sua disposizione), abbatta i costi (grazie all'uso delle moderne tecnologie di comunicazione) e non richiede alle parti di sottoporre valutazioni giuridiche

della controversia. Ne consegue che per l'intera fase della procedura non è necessario essere assistiti da un avvocato.

Il procedimento si svolge prevalentemente in forma scritta (a meno che il giudice non ritenga necessaria l'udienza) e in base a moduli standard (allegati al Regolamento (CE) n. 861/2007). Per avviare la procedura l'attore (il soggetto che agisce in giudizio per far valere il proprio diritto), compila il **modulo di domanda** (modulo standard A) disponibile presso gli organi giurisdizionali ove è possibile avviare il procedimento e sugli appositi siti web nazionali. Il modulo deve essere compilato in una delle lingue accettate dall'organo giudiziario davanti al quale incardina il procedimento e a questi lo presenta, unitamente ai documenti giustificativi pertinenti, consegnandolo direttamente o tramite servizi postali o altri mezzi di comunicazione (fax, posta elettronica) se accettati dallo Stato Membro dell'organo adito.

Le informazioni relative alle lingue e ai mezzi di comunicazione accettati dall'organo giurisdizionale competente sono disponibili sul portale europeo della giustizia elettronica (www.e-justice.europa.eu) nella sezione "Agire in giudizio".

Il giudice, se ritiene la domanda fondata e ammissibile, compila la parte I del modulo di replica (modulo standard C) e lo notifica, insieme al fascicolo presentato dall'attore, al convenuto (il soggetto contro cui è proposta l'azione giudiziaria) entro 14 giorni dalla data di ricevimento del modulo di domanda. Il convenuto può predisporre la propria difesa compilando la parte II del modulo di replica ricevuto e provvede, entro 30 giorni dalla notifica, a ritrasmetterlo al giudice insieme ai documenti giustificativi, ove opportuno.

Il giudice, a sua volta, dopo aver notificato copia del modulo di replica all'attore entro 14 giorni dalla ricezione dello stesso, può richiedere ulteriori chiarimenti alle parti, può esperire il tentativo di conciliazione, può fissare, se necessario o richiesto da una delle parti, un'udienza da tenersi, ove possibile, attraverso videoconferenza o altri mezzi tecnologici di comunicazione e può richiedere l'assunzione delle prove quali dichiarazioni testimoniali, perizie etc...

La sentenza è emessa entro 30 giorni da quando il giudice ha acquisito tutte le informazioni necessarie ai fini del decidere e, corredata, su istanza di parte, del certificato di esecuzione (modulo standard D) è riconosciuta ed eseguita in un altro Stato Membro senza che sia necessaria una dichiarazione di esecutività (il c.d. exequatur).



IN ITALIA

Il giudice competente a decidere nell'ambito del procedimento europeo per le controversie di modesta entità è il Giudice di Pace salvi i casi di competenza esclusiva per materia che la legge affida al Tribunale ordinario.

I moduli di domanda, compilati in italiano, possono essere presentati personalmente o spediti per posta, a meno che non si tratti di una causa di competenza del tribunale ordinario. In questo caso è ammesso il deposito telematico, ma solo per il tramite di un avvocato.

Per quanto riguarda le spese di giudizio, è richiesto il pagamento del contributo unificato di 43 Euro per le cause di valore fino a 1.100 Euro e di 98 Euro per le cause di valore supe-

riore a 1.100 e fino a 5.000 Euro. Tale contributo può essere pagato presso gli uffici postali, le banche con il modello F23 o i rivenditori di valori bollati. Per le cause che eccedono il valore di 1.033 Euro, in aggiunta al contributo unificato, è dovuto anche il pagamento di 27 Euro a titolo di anticipazione forfettaria delle spese di giudizio (rimborso anticipato dei diritti, delle indennità di trasferta e delle spese di spedizione per la notifica).



ASSISTENZA

Il Centro Europeo Consumatori Italia, punto di contatto nazionale della rete europea ECC-Net, cofinanziato dalla Commissione Europea e dagli Stati Membri, per informare i consumatori europei sui loro diritti e per assisterli in caso di controversie transfrontaliere, è stato designato dal Ministero di Giustizia quale organizzazione competente a fornire informazioni generali sull'ambito di applicazione del procedimento europeo e sugli organi giurisdizionali competenti e a prestare, a titolo gratuito, assistenza pratica ai consumatori per la compilazione del modulo di domanda per l'avvio della procedura.

Tale assistenza, in caso di controversie tra privati o tra professionisti/imprese è fornita dal Ministero di Giustizia, Dipartimento per gli Affari di Giustizia, Direzione Generale della Giustizia Civile, Ufficio I – affari civili internazionali, via Arenula 70 – 00186 Roma, Tel. (+39) 06 68852480, e-mail: ufficio2.dgcivile.dag@giustizia.it.

CONTATTI

Sede centrale di Roma

Largo Alessandro Vessella,31 - 00199 Roma

Tel. +39 06 44238090 - Fax +39 0644170285

info@ecc-netitalia.it

www.ecc-netitalia.it

Sede transfrontaliera di Bolzano

Via Brennero,3 - 39100 Bolzano

Tel. +39 0471 980939 - Fax +39 0471 980239

info@euroconsumatori.org

www.euroconsumatori.org

Questa pubblicazione fa parte dell'azione 670700 del Centro Europeo per i consumatori dell'Italia finanziata dal programma per la tutela dei consumatori (2014 - 2020) nell'ambito dell'azione dei Centri Europei per i Consumatori. Il contenuto di questa pubblicazione rappresenta il punto di vista degli autori che ne sono gli unici responsabili; non può essere in alcun modo considerato come manifestazione del punto di vista della Commissione Europea e/o dell'Agenzia Esecutiva per i Consumatori, la Salute e gli Alimenti o di alcun altro organismo dell'Unione Europea. La Commissione Europea e/o l'Agenzia esecutiva non accettano responsabilità per qualsiasi uso che potrebbe essere fatto delle informazioni ivi contenute. Il contenuto e le informazioni di questa pubblicazione sono intesi come consigli pratici e non si riferiscono a casi individuali. Il Centro Europeo Consumatori Italia non può garantire la completezza, adeguatezza o aggiornamento delle informazioni contenute in questa pubblicazione. Il Centro Europeo Consumatori Italia non accetta, pertanto, responsabilità di alcun tipo, soprattutto per qualsiasi danno risultante dal contenuto di questa pubblicazione. Per ulteriori informazioni, vi preghiamo di contattare il Centro Europeo Consumatori Italia.

PROGETTO GESTITO DA:



Verbraucherzentrale Südtirol
Centro Tutela Consumatori Utenti